Finanziaria 2008

GLI IMMOBILI

Fisco all'attacco. Nuove responsabilità nelle compravendite da imprese

Risparmio. Dal 2011 saranno fuorilegge le lampadine a incandescenza

Per chi compra casa rischio di sanzioni Iva

Se in fattura viene indicato un prezzo più basso

La guerra del Fisco contro l'utilizzo del "nero" in edilizia alza ancora una volta il tiro con la Finanziaria 2008.

A pochi mesi dall'introduzione del principio di determinazione del fatturato e dell'imponibile Ires sulla base del valore normale degli immobili ceduti e della presunzione secondo cui, nel caso di acquisto finanziato all'ufficio fiscale competente dall'acquirente con un mutuo, il valore normale del bene è pari all'importo del finanziamento erogato, il Fisco, in-

LA VIA D'USCITA

L'acquirente può mettersi in regola con il versamento della maggiore imposta entro 60 giorni dall'atto

fatti, fa una nuova mossa.

Il comma 165 dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame della Camera dispone che dal

1°gennaio 2008: nel caso di cessione di immobile, se l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella fattura è diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'impoquello indicato, nonché della

■ il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto;

entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture regolarizzate

In sostanza, viene coinvolto nel meccanismo sanzionatorio dell'Iva l'acquirente che non è impresa o professionista.

L'assoggettamento alle sanzioni Iva del cessionario che eserciti impresa, arte o professione, è già stabilito dall'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 471/1997, il quale dispone la procedura di "autofatturazione". In sostanza, se vengono acquistati beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente: ■ il cessionario è punito, fatta salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'im-

■ la sanzione non si applica se il cessionario provvede a "regolarizzare" l'operazione presentando all'agenzia delle Ensta relativa alla differenza tra trate un documento (sostitutiil corrispettivo effettivo e vo della fattura non emessa o

IL MECCANISMO

Il problema

Îl Fisco vuole combattere il fenomeno dell'indicazione nelle fatture di corrispettivi più bassi di quelli versati in occasione di acquisti di immobili effettuati da parte di persone fisiche nei confronti imprese

La disposizione

La Finanziaria prevede che nel caso di somme in nero scatta la responsabilità solidale fra acquirente e venditore in relazione alla maggiore imposta sul valore aggiunto che risulta dovuta

La via di uscita

 Il cessionario dell'immobile può mettersi in regola entro 60 giorni dalla stipula dell'atto con il versamento della maggiore imposta dovuta. Inoltre, sempre entro il sessantesimo giorno successivo alla stipula dell'atto, il cessionario deve presentare all'ufficio fiscale la copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture regolarizzate

L'equiparazione ■ In base alla Finanziaria, il cessionario persona fisica viene, di fatto, equiparato all'acquirente dell'immobile che esercita attività di

impresa, arte o professione

integrativo della fattura emessa) con i dati che avrebbe dovuto contenere la fattura non emessa o emessa irregolarmente e pagando l'imposta non assolta

La nuova disposizione, qualora venga approvata definitivamente, appresterà, per il cessionario che non agisca con partita Iva, un sistema simile a quello dell'autofatturazione, con le modifiche derivanti dal fatto che si tratta di un soggetto che non ha obblighi Iva.

Pertanto, la nuova norma dovrebbe disporre che chi acquista un immobile (non si fanno distinzioni e la norma si applicherà a qualsiasi tipologia di edificio o terreno) mediante un contratto soggetto a Iva nel quale l'importo del prezzo dichiarato sia diverso da quello effettivo, è gravato di una responsabilità solidale con il venditore per il pagamento della maggiore imposta e della sanzione (che è compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non assolta).

A questa conseguenza l'acquirente sfugge se "regolarizza" la situazione, provvedendo entro 60 giorni:

■ a versare la maggiore imposta dovuta;

■a presentare all'Agenzia competente per territorio in ragione della sede del venditore una copia dell'attestazione del versamento, corredata dalla copia delle fatture "incriminate".

IN BREVE DALL'EDILIZIA AGLI ELETTRODOMESTICI

ADEMPIMENTI

Dichiarazioni 2008. vincolo telematico

A parite dall'anno prossimo le persone fisiche e le società presentano all'agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi e Irap esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico coloro che non possono fare il modello 730, in quanto privi di datori di lavoro o non titolari di pensione. Dall'estero, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione tramite raccomandata, sempre entro il 31 luglio. La dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 ordinario slitta dal 31 marzo al 31 luglio. Non è stata dunque accolta la richiesta dei consulenti del lavoro per un tinvio dei termini per il modello semplificato

AUTONOMIE

Riduzioni in vista per i consorzi bonifica

Cura dimagrante per i consigli di amministrazione o in alternativa soppressione dei consorzi di bonifica. È questo il mandato che il testo della legge Finanziaria affida alle Regioni e alle Province autonome che dovranno attuarlo d'intesa con lo Stato. Il blitz sui Consorzi di bonifica arriva con la stessa Finanziaria che stanza 1,5 miliardi, spalmati in 15 anni per il piano irriguo e che coinvolge direttamente i Consorzi di bonifica. Attualmente sono operativi 182 consorzi impegnati in attività di bonifica, miglioramento fondiario, irrigazione, oltre a compiti specifici affidati dalle Regioni, come nel caso della Calabria, la

Il rilascio del permesso di costruire, dal 2009, sarà subordinato alla certificazione energetica (articolo 1, comma 289 della Finanziaria) Sempre dal 2009, nei nuovi edifici (comma 290) dovranno essere installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da ottenere almeno «un kW per ciascuna unità abitativa»

I fabbricati industriali

almeno cinque kW

dovranno autoprodurre



Confermata la detrazione del 55% per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (articolo 1, commi 20-24 del testo della Finanziaria). Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 è stata corretta la tabella di trasmittanza del calore da parte di strutture opache orizzontali, cioè pavimenti e coperture. I valori sono distinti a seconda delle zone climatiche



Dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla A e di motori elettrici appartenti alla classe 3, anche all'interno di apparati. Dal 1° gennaio 2001 sono vietate importazione, distribuzione e vendita di lampadine a incandescenza e di apparecchi privi di dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica (articolo 2, commi 162 e 163)

Abitazioni ecologiche. Senza spreco di risorse

Visto energetico per i nuovi edifici

I permessi di costruire, di certificazione energetica dal 2009, saranno subordinati alla certificazione energetica. E, dalla stessa data, negli edifici da realizzare dovranno essere installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da ottenere almeno «un kW per ciascuna unità abitativa». I fabbricati industriali dovranno autoprodurre almeno cin-

que kW. Con la Finanziaria 2008 il legislatore esprime la volontà di imporre le fonti rinnovabili e di far crescere la propensione al risparmio energetico. Una scelta di campo decisa, almeno sulla carta. Perché l'emendamento presentato dal Governo alla Finanziaria (articolo 1, comma 298) parla come presupposto per il permesso di costruire. Ma la condizione sembra contraddittoria rispetto alla natura della certificazione, visto che il 'timbro" assevera - ex post le caratteristiche energetiche degli edifici. In ogni caso, per ora, la certificazione prevista dal decreto legislativo 192/2005 è sostituita dall'attestato di qualificazione energetica, in attesa che siano indivi-

IL REQUISITO Dal 2009 permessi di costruire subordinati alla certificazione e alla produzione di kW da fonti rinnovabili

duati, tra l'altro, gli abilitati al rilascio.

L'installazione nei nuovi edifici di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è invece prevista nel comma 200. Il vincoloè comuquue allentato, visto che il legislatore ammette "compromessi" dettati dalla «realizzabilità tecnica dell'intervento»

D'altra parte, il risparmio e l'efficienza energetica saranno oggetto di campagne informative (la dote finanziaria è di un milione di euro): i cittadini saranno sensibilizzati a non lasciare in stand by gli apparecchi elettrici e a sostituire le lampadine con quelle a risparmio energetico. Produttori e rete distributiva sono comunque avvertiti per tempo: dal 2010 è preclusa la vendita di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla A e dal 2011 saranno fuori legge le lampadine a incandescenza.

M.C.D.

Il controllo contabile. Sconto rispetto alla prima versione del testo

Revisori, penalità al 30%

Dario Deotto

Responsabilità ai revisori per le violazioni in materia tributaria. Ma con un'attenuazione della sanzione rispetto a revisore esprima un giudizio quanto era stato previsto in prima battuta.

La Finanziaria per il 2008 prevede, infatti, che il revisore o la società incaricata del controllo contabile che nella relazione di revisione omette, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi stabiliti dall'articolo 2409-ter, zione del 30% le ipotesi in cui, comma 3 del Codice civile, viene punito con la sanzione amministrativa fino al 30% (l'emendamento, in origine, ne di rilievi; prevedeva la sanzione fino al 50%) del compenso relativo zionegativo; all'attività di redazione della relazione di revisione.

La sanzione trova applicazione qualora dalle omissioni dei revisori derivi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'Irap. Inoltre, la penalità non può risultare superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.

La sanzione trova applicazione in riferimento alle violazio-

ni più gravi riguardanti la relazione sul bilancio. Il comma 3 dell'articolo 2409-ter del Codice civile prevede che nel caso il sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, nella relazione devono essere illustrati analiticamente i motivi della decisione. Di conseguenza, la norma della Finanziaria 2008 vuole punire con la nuova sanricorrendone i presupposti, nella relazione di revisione: ■ viene omessa la formulazio-

■non venga formulato un giudi-

■non venga rilasciata la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

La sanzione troverà applicazione, comunque, se verrà irrogata la sanzione per infedele dichiarazione (dal 100 al 200% dell'imposta) nei confronti della società. Non vi è alcun concorso tra società e revisori, poichè le violazioni sono autonome.

Nel sistema sanzionatorio

SPECIALE ONLINE



FILO DIRETTO

l'iter della manovra

Sul sito internet del Sole-24

Ore si possono trovare i documenti della manovra approfondimenti, dalla diretta

www.ilsole24ore.com

per le violazioni tributarie fa così ingresso un nuovo sotto-sistema. Infatti, in origine la disciplina sulle sanzioni prevista dal decreto legislativo 472/1997 si basava sul principio della personalizzazione della penalità. Poi, con il decreto legge 269/2003, è stato stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto di società o enti con personalità giuridica risultano a carico della persona giuridica, creando, quindi, una spaccatura del sistema. Infatti, per le violazioni commesse da soggetti dotati di personalità giuridica risponde la persona giuridica, mentre per i soggetti privi di personalità giuridica la sanzione è a carico della persona che ha commesso la violazione. In relazione alla nuova penalità del 30% per i revisori, viene fatta rivivere una violazione "personale" che trova applicazione, nelle ipotesi previste, assieme alle sanzioni irrogabili alla persona giuridica.

La Finanziaria prevede, infine, che la dichiarazione dei redditi e dell'Irap deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e che, in caso di violazione, si applica, oltre, eventualmente, a quella del 30%, la sanzione da 258 a 2.065 euro.


Tutti i documenti per approfondire

2008 (sia il disegno di legge in discussione, sia il Dl collegato convertito dalla legge 222/07). In più, la Finanziaria viene spiegata con un glossario articolato, accompagnato quotidianamente da nuovi video dei lavori in aula e dalla cronaca degli eventi politici

IL DIRITTO **ENCICLOPEDIA GIURIDICA** DEL SOLE 24 ORE.

DAL 17 DICEMBRE IL

VOLUME



DALLA PRIMA

Un Fisco meno ostile aiuta l'economia

con il regime forfettario e l'opzione per la tassazione con le regole Ires, strumenti per ri- evidentemente una riflessiodurre gli adempimenti e il peso delle imposte.

Considerando l'insieme delle misure di politica fiscale, insomma, si può ben dire che le scelte del Governo segnano un recupero di attenzione nei confronti delle esigenze di imprese e professionisti in un ambito, quello fiscale, che nel recente passato è stato invece terreno di scontro e ha vissuto momenti di grande tensione.

Certo, c'è stata anche qual-

Anche i contribuenti di di- che distrazione, come testi- lanci: una scelta che impatta dito di imposta per gli investimenti al Sud, sul quale serve ne ulteriore.

Anche altre misure introdotte durante l'iter parlamentare suscitano alcune perplessità. È il caso della norma sulla possibilità di confisca per equivalente anche nei reatitributari oppure di quella che introduce una nuova sanzione "fiscale" per i revisori del bi-

Tutto da esplorare, poi, è l'impatto reale della scelta di rafforzare il principio di derivazione dell'imponibile dai bi-

mensioni minori avranno, moniailtaglio ai fondi del cretanto sull'Irap quanto sull'Ires (comprese le società che adottano i principi contabili internazionali) e che probabilmente richiede ulteriori riflessioni da parte di studiosi, imprese e professionisti, in relazione - per esempio - al potere di sindacare le scelte contabili delle imprese che che sarà riconosciuto all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza.

> Su questi ultimi temi, peraltro, occorre evidenziare anche una perplessità sullo strumento che viene utilizzato: questioni di importanza chiave per il sistema, come la rela-

zione tra bilancio e reddito imponibile, oppure quella della responsabilità dei revisori contabili, dovrebbero essere valutate con maggiore profondità e trovare posto in provvedimenti specifici piuttosto che negli emendamenti dell'ultima ora alla legge Finanziaria.

Altrimenti si rischia di perpetrare l'immagine di un Fisco che, anche sulle questioni di fondo, cambia volto di anno in anno, di manovra in manovra. Alimentando quella percezione di assenza di certezza e stabilità delle regole che rischia di vanificare i segnali di miglioramento e di semplificazione

> Roberto Lugano Salvatore Padula

LO STRUMENTO PIÙ AGGIORNATO, COMPLETO, FACILE DA CONSULTARE. Il Sole 24 ORE, in collaborazione con il Corriere della Sera, presenta

Il Diritto. Un'opera indispensabile per professionisti, imprenditori e studenti, redatta dalle migliori firme del diritto italiano. In edicola a 14,90€*.



DA LUNEDÌ 17 DICEMBRE, IN EDICOLA IL 9° VOLUME CON IL SOLE 24 ORE.

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Prof. Avv. Salvatore Patti COORDINATORI: Prof. Avv. Niccolò Abriani, Prof. Avv. Michele Bertani, Prof. Avv. Mauro Bove, Prof. Avv. Remo Caponi, Prof. Avv. Angelo Castagnola, Prof. Avv. Marcello Clarich, Prof. Avv. Lorenzo d'Avack v. Maurizio de Tilla, Prof. Avv. Fausto Giunta, Prof. Fulco Lanchester, Prof. Avv. Raffaello Lupi, Prof. Avv. Francesco Macario, Prof. Avv. Stelio Mangiameli, Prof. Avv. Cesare Mirabelli of.ssa Avv. Emanuela Navarretta, Prof. Avv. Pietro Sirena, Prof. Giorgio Spangher, Prof. Avv. Luigi Carlo Ubertazzi, Prof. Avv. Antonio Vallebona, Prof. Ruggero Vigo.